



# COMUNE DI ORTE

PROVINCIA DI VITERBO

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 7 DEL 07/06/2024**

### OGGETTO:

**DIVIETO USI IMPROPRI DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE - ANNO 2024**

#### Vista

- la nota della Società Talete S.p.A. prot. N. 10354 del 31/05/2024 avente ad oggetto: "Richiesta emissione Ordinanza per divieto usi impropri fornitura idrica potabile";

#### Considerato che:

- la richiesta della Talete di emissione di Ordinanza è tesa ad evitare l'utilizzo della fornitura idrica per usi diversi da quello potabile quali, a titolo di esemplificativo e non esaustivo, di orti e giardini, il riempimento di piscine, il lavaggio dei veicoli, delle pavimentazioni esterne, gli usi ludici ecc... in linea con quanto normalmente effettuato in prossimità del periodo estivo e tenuto conto dello scarso livello di piovosità degli ultimi mesi;

#### Preso atto che:

- è necessario tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, delle scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc...;
- onde evitare disservizi ed irregolarità nell'approvvigionamento, è in dovere dell'Amministrazione Comunale di chiedere la collaborazione della popolazione per un uso più razionale della risorsa idrica e per assicurare il corretto uso dell'acqua destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, evitando qualsiasi impiego improprio;

#### Considerando che

- risulta indispensabile e di prioritaria importanza la tutela dell'uso dell'acqua potabile limitandolo agli scopi alimentari e igienico-sanitari;
- è necessario emettere ordinanza, al fine di evitare possibili situazioni di disagio, con la quale deve essere fatto divieto assoluto di utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quello strettamente domestico;

**Ritenuto** quindi necessario vietare gli usi impropri dell'acqua potabile, al fine di assicurare un regolare approvvigionamento idrico a tutte le zone del Comune;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs 18/08/2000, n° 267

**Vista** la Legge 24 novembre 1981, n° 689

### **ORDINA**

**A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2024 di limitare l'utilizzo della risorsa idrica unicamente per scopi potabili e a fini igienico sanitari**

E' fatto assoluto divieto a chiunque di utilizzare l'acqua della condotta idrica pubblica per finalità diverse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'irrigazione di orti e giardini, il riempimento di piscine, il lavaggio dei veicoli, delle pavimentazioni esterne, gli usi ludici;

**Sono** esclusi dagli obblighi della presente Ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché i soggetti economici regolarmente autorizzati che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività;

**Per finalità** di pubblico interessa è facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre deroghe temporanee alla presente Ordinanza.

### **DISPONE**

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza, accertata dagli organi competenti, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis del D. Lgs. N.267/2000.

### **DEMANDA**

Al personale della Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

### **DISPONE INFINE**

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Polizia Locale
- Talete S.p.A.

Che copia del presente venga pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- In applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;  
ovvero
- In applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*Firmato digitalmente*

PACCOSI Massimo